

N. 2985

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MINARDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GENNAIO 1998

---

Riordinamento del personale militare

---

ONOREVOLI SENATORI. - Nel quadro della ristrutturazione dell'organizzazione centrale, territoriale e periferica della difesa il presente disegno di legge ha lo scopo di evitare uno stato di grave disparità di trattamento legislativo verificatosi tra gli ufficiali vincolati alla ferma biennale e i subalterni volontari in ferma triennale.

In questa nuova definizione di modello organizzativo della difesa, infatti, mentre si prevedono, giustamente, garanzie occupazionali ai volontari che terminano il periodo di ferma senza demerito, riconoscendo, finalmente, professionalità acquisite da non disperdere, dall'altro si lascia completamente immutata la situazione legislativa degli ufficiali che terminano senza demerito il periodo di ferma.

Accade così che, mentre con l'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si è prevista una riserva di posti nei concorsi banditi dalla pubblica amministrazione pari al 20 per cento per i volontari di ferma prolungata che si congedano senza demerito alla fine della ferma e con il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, si prevedono sostanziali facilitazioni di accesso alle carriere delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile nonché del Corpo dei vigili del fuoco e della Croce rossa, per gli ufficiali che terminano senza demerito la ferma biennale di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 574, sono conferite riserve di posti nei concorsi per la nomina in prova nella qualifica iniziale dei ruoli delle carriere di-

rettive e di concetto del personale civile, nelle misure del 5 per cento per l'amministrazione della difesa e del 2 per cento per le altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo.

Gentili colleghi, la disparità di trattamento è così ampia e lapalissiana che l'ulteriore commento non può che essere un pronto adeguamento della normativa in vigore.

Perchè, chiedo, non riservare lo stesso trattamento legislativo, che se da un lato garantirebbe criteri di economicità e di efficienza della pubblica amministrazione, dall'altro porrebbe rimedio a questa disparità imponendo maggior rispetto delle prestazioni professionali di chi, per tre anni qualificato e reso responsabile di uomini e mezzi, come nel caso specifico dei «Comandanti di plotone» o, come nel caso dei tecnici (amministratori per esempio), responsabile della gestione finanziaria e patrimoniale dello Stato?

A questo punto, un intervento legislativo mirante all'allargamento della riserva prevista dal citato articolo 40 della legge n. 574 del 1980 sembra non più differibile, visto che la stessa è oltretutto già operante nei riguardi di colleghi le cui responsabilità e i cui requisiti sono di gran lungo inferiori rispetto a quelli richiesti per gli ufficiali.

E questo mi sembra un atto dovuto e nei riguardi del prestigio delle Forze armate e nei confronti di chi rimane sempre e comunque un ufficiale e come tale sempre al servizio della Repubblica per la difesa della Patria.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Modifica dell'articolo 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574)*

1. Il secondo comma dell'articolo 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Agli ufficiali che terminano senza demerito la ferma biennale sono conferite riserve di posti nei concorsi per la nomina in prova nella qualifica iniziale dei ruoli delle carriere direttive e di concetto del personale civile, nelle misure del 50 per cento per l'amministrazione della difesa e del 20 per cento per le altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo».

## Art. 2.

*(Modifica dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487)*

1. A modifica di quanto disposto dai numeri 2) e 3) del comma 3 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituiti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, è prevista una riserva di posti nei pubblici concorsi, ai sensi dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni, a favore dei militari in ferma di leva prolungata, di volontari specializzati e degli ufficiali di complemento delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nei limiti del 20 per cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso.

